



**Bruxelles, 4 giugno 2018
(OR. en)**

9667/18

**EF 155
ECOFIN 559
SURE 28
DELECT 94**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° giugno 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 3302 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.6.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 3302 final.

All.: C(2018) 3302 final



Bruxelles, 1.6.2018
C(2018) 3302 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.6.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva «Solvibilità II» (direttiva 2009/138/CE¹), che è entrata pienamente in applicazione il 1° gennaio 2016, introduce un moderno regime prudenziale e di vigilanza basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione europea. Il 10 ottobre 2014 la Commissione ha adottato un regolamento delegato contenente le norme di esecuzione dettagliate della direttiva 2009/138/CE, comprese le calibrazioni del rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali per specifiche categorie di attività².

L'attuale contesto di bassi tassi di interesse spinge sempre più le imprese di assicurazione a cercare rendimenti più elevati sugli investimenti, per colmare il divario tra i tassi promessi e quelli reali attuali. Stimolare gli investimenti degli assicuratori in nuove categorie di attività può aiutarli a diversificare e ad aumentare il rendimento dei loro portafogli di investimenti. Le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), corredate da solide garanzie di gestione dei rischi, possono essere considerate come una nuova categoria di attività.

L'UE ha già preso in passato misure intese a riservare un trattamento normativo differenziato a talune forme di cartolarizzazione (le cosiddette “cartolarizzazioni di tipo 1”). Nell'ambito della normativa assicurativa, il regolamento delegato “Solvibilità II”, tenuto conto delle raccomandazioni dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), comprende un elenco dettagliato di criteri che debbono essere soddisfatti da tali cartolarizzazioni³, le quali beneficiano di requisiti patrimoniali notevolmente inferiori rispetto ad altre posizioni verso una cartolarizzazione se le imprese di assicurazione investono in tranche senior (di primo rango).

Successivamente, nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione ha adottato il 30 settembre 2015 una proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni STS⁴ e una proposta di modifica del regolamento relativo ai requisiti patrimoniali per gli enti creditizi (CRR)⁵ per stabilire le caratteristiche che rendono le operazioni di cartolarizzazione semplici, trasparenti e standardizzate e per incentivare adeguatamente la gestione dei loro rischi sulla base di chiari criteri di ammissibilità. I suddetti regolamenti, che sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2017⁶, sono entrati in vigore il 17 gennaio 2018, ma si applicheranno dal 1° gennaio 2019.

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.

³ Cfr. articolo 177 del regolamento delegato “Solvibilità II”.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, COM/2015/0472 final.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, COM/2015/0473 final.

⁶ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

La nozione di cartolarizzazione “semplice, trasparente e standardizzata” si riferisce alla procedura con cui la cartolarizzazione è costruita. Il fatto di rispondere allo “standard STS” non implica che la cartolarizzazione sia scevra di rischi, ma piuttosto che il prodotto soddisfa una serie di criteri e che l’investitore prudente e diligente sarà in grado di analizzarne il rischio; questo tipo di cartolarizzazione consente pertanto agli assicuratori di ottenere un maggiore rendimento sui loro portafogli di investimenti pur gestendo adeguatamente i rischi.

Il regolamento STS, che è entrato in vigore il 17 gennaio 2018 e si applicherà dal gennaio 2019, sarà destinato anche agli assicuratori e modificherà la direttiva “Solvibilità II”. Al fine di garantire l’allineamento e la coerenza delle norme, occorre apportare una serie di modifiche al regolamento delegato “Solvibilità II”.

In primo luogo, le definizioni utilizzate nel regolamento delegato “Solvibilità II” per quanto riguarda la cartolarizzazione devono essere allineate a quelle del regolamento STS.

In secondo luogo, tenuto conto dell’applicabilità diretta degli obblighi di mantenimento del rischio e di *due diligence* contenuti nel regolamento STS, nonché della soppressione, tramite tale regolamento, della delega alla Commissione di introdurre tali obblighi conferita dalla direttiva “Solvibilità II”, le relative disposizioni del regolamento delegato “Solvibilità II” devono essere soppresse. In tal modo si evita che gli assicuratori siano soggetti a obblighi diversi ai sensi del regolamento STS e del regolamento delegato “Solvibilità II”.

Infine, tenuto conto dell’ampio sostegno espresso per questa misura nella consultazione pubblica sul Libro verde sull’Unione dei mercati dei capitali, la Commissione ha messo a punto una nuova calibrazione per i segmenti non senior delle cartolarizzazioni STS, che dovrebbero beneficiare anch’essi, ai sensi del regime “Solvibilità II”, di un requisito patrimoniale adattato più sensibile al rischio. Dovranno essere introdotti anche miglioramenti tecnici alla metodologia di calcolo delle calibrazioni per i segmenti senior.

Queste modifiche riguardanti il trattamento degli investimenti degli assicuratori in cartolarizzazioni STS contribuiranno alla creazione di una Unione dei mercati dei capitali integrata.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO

Una consultazione pubblica su un eventuale quadro dell’UE per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate si è tenuta dal 18 febbraio al 13 maggio 2015. Le risposte pervenute sono state 120⁷. Tra i rispondenti alla consultazione, che comprendeva domande sul trattamento da riservare a cartolarizzazioni conformi a determinati criteri nel quadro prudenziale assicurativo, un ampio numero si è dichiarato favorevole a migliorare la sensibilità al rischio delle attuali calibrazioni e in particolare a introdurre calibrazioni specifiche per i segmenti non senior delle cartolarizzazioni STS. I partecipanti si sono anche espressi convintamente per l’applicazione della qualifica STS a tutti i segmenti di un’operazione di cartolarizzazione.

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

⁷ Il documento di consultazione e le risposte sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm

Il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (EGBPI) nella sua formazione assicurazione, che riunisce esperti degli Stati membri e cui partecipa il Parlamento europeo in qualità di osservatore, è stato inizialmente consultato in merito a tutti gli aspetti disciplinati dal presente atto nella riunione del 14 luglio 2015. Successivamente, questo argomento è stato anche discusso nel corso della riunione del 27 aprile 2017, nella quale i membri hanno insistito sulla necessità di allineare la data di applicazione del presente regolamento delegato e quella del regolamento STS e della modifica del CRR. Nel luglio 2017 è stato presentato all'EGBPI un documento informale, nel quale venivano suggerite possibili modifiche specifiche del regolamento delegato "Solvibilità II"; nel corso di una riunione svoltasi il 27 luglio 2017 la Commissione ha presentato ulteriori chiarimenti.

Nel febbraio 2018 i membri dell'EGBPI sono stati consultati sul progetto di modifica del regolamento delegato "Solvibilità II" presentato dalla Commissione e hanno espresso ampio sostegno.

3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

Le principali questioni affrontate nel presente regolamento delegato sono state oggetto della valutazione d'impatto effettuata congiuntamente per la proposta di regolamento STS e la proposta di modifica del CRR.

La relazione sulla valutazione d'impatto predetta è stata presentata il 17 giugno 2015 al comitato per il controllo normativo, che ne ha discusso nella riunione del 15 luglio 2015 e ha espresso parere positivo⁸. La valutazione d'impatto è stata pubblicata il 30 settembre⁹.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Le modifiche del regolamento delegato "Solvibilità II" riguardano: talune definizioni in materia di cartolarizzazione che devono essere allineate a quelle utilizzate nel regolamento STS; la soppressione delle disposizioni in materia di *due diligence* e mantenimento del rischio; l'adozione di una nuova calibrazione per le cartolarizzazioni STS; disposizioni transitorie per gli investimenti già esistenti in cartolarizzazioni.

⁸ Disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/publications/impact-assessment-accompanying-proposals-securitisation_en

⁹ Valutazione d'impatto disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/publications/impact-assessment-accompanying-proposals-securitisation_en

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.6.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)¹, in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 135, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante fornisce opportunità di investimento alternative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che necessitano di diversificare i loro portafogli in un contesto di bassi rendimenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione.
- (2) Per assicurare una solida ripresa del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione, si è adottato un nuovo quadro regolamentare per la cartolarizzazione, traendo insegnamento dalle esperienze acquisite nel corso della crisi finanziaria. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce gli elementi essenziali di un quadro normativo generale in materia di cartolarizzazione, prevedendo criteri per classificare le cartolarizzazioni come semplici, trasparenti e standardizzate ("cartolarizzazioni STS") e un sistema di vigilanza per monitorare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di obblighi comuni in materia di mantenimento del rischio, *due diligence* e informativa che si applicano a tutti i settori dei servizi finanziari. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2401 del

¹ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

² Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

Parlamento europeo e del Consiglio³ modifica, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, rivedendo i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni, in particolare i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni STS.

- (3) Nella misura in cui l'ambito di applicazione del quadro normativo rivisto in materia di cartolarizzazione si accavalla con quello delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione⁵, per evitare una doppia regolamentazione e per motivi di chiarezza e di coerenza è necessario adeguare il quadro prudenziale applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/2402 contiene le definizioni di diversi concetti relativi alla cartolarizzazione. Dato che tale regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che il regolamento (UE) 2015/35 rinvi al regolamento (UE) 2017/2402 ai fini della definizione di termini che sono definiti anche nel regolamento (UE) 2017/2402. Per gli stessi motivi, nella misura in cui sono già previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 per tutti gli investitori istituzionali, gli obblighi relativi al mantenimento del rischio e alla *due diligence* dovrebbero essere espunti dal regolamento (UE) 2015/35.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/2402 fissa i criteri per la classificazione delle cartolarizzazioni STS, introducendo una definizione armonizzata di una categoria di cartolarizzazioni di qualità superiore da applicare nei mercati dei capitali dell'Unione. D'altra parte, per le stesse ragioni e sulla base di criteri analoghi il regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede la categoria di attività "cartolarizzazione di tipo 1" per il settore delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare coerenza normativa e condizioni di parità sul mercato delle cartolarizzazioni, le disposizioni generali in materia di cartolarizzazioni di tipo 1 dovrebbero essere espunte dal regolamento delegato (UE) 2015/35, che dovrebbe invece far riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Al fine di evitare che tali modifiche producano effetti negativi, dovrebbero essere previste misure transitorie per le attività esistenti che rientrano nella categoria di cartolarizzazione di tipo 1.
- (6) La calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva 2009/138/UE è basata sul rischio ed è destinata a fornire i giusti incentivi per le diverse forme di investimenti in cartolarizzazioni. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il livello della calibrazione e la relativa sensibilità al rischio per tutti i segmenti dovrebbero essere compatibili con le caratteristiche della cartolarizzazione STS, e coerenti con i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Pertanto, la calibrazione del requisito per le cartolarizzazioni di tipo 1, prevista dalle

³ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.

attuali disposizioni del regolamento (UE) 2015/35, dovrebbe essere sostituita da una calibrazione più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS che riguardi tutti i possibili segmenti che soddisfano requisiti supplementari intesi a ridurre al minimo i rischi.

- (7) L'entrata in applicazione del quadro rivisto non dovrebbe avere ripercussioni negative sugli attuali investimenti in cartolarizzazioni, in particolare per gli investitori istituzionali che hanno mantenuto alcuni investimenti nonostante la crisi finanziaria. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie.
- (8) Alla luce delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 e del regolamento (UE) 2017/2401, nonché delle disposizioni transitorie contenute in tali atti legislativi, è importante garantire che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno, ossia il 1° gennaio 2019.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è così modificato:
 - (a) sono inseriti i seguenti punti 18 *bis* e 18 *ter*:

“18 *bis*. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402⁶;

18 *ter*. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;”;
 - (b) il punto 19 è sostituito dal seguente:

“19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;”;
 - (c) è inserito il seguente punto 19 *bis*:

“19 *bis*. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) 575/2013⁷;”;
 - (d) i punti da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

⁶ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.”;

⁷ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.”;

“20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un’esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;

21. «cedente»: un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

22. «promotore»: un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

23. «segmento»: un segmento ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;”;

(2) all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un’impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all’articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;”;

(3) l’articolo 177 è soppresso;

(4) l’articolo 178 è sostituito dal seguente:

“Articolo 178

Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale

1. Il requisito patrimoniale $SCR_{securitisation}$ per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di $stress_i$ del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i .

2. Il fattore di rischio $stress_i$ dipende dalla durata modificata espressa in anni (dur_i). Dur_i non può essere inferiore a 1 anno.

3. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito		0		1		2		3		4		5 e 6	
Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i										
fino a 5	$b_i \cdot dur_i$	–	1,0 %	–	1,2 %	–	1,6 %	–	2,8 %	–	5,6 %	–	9,4 %
Più di 5 e fino a 10	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	5,0 %	0,6 %	6,0 %	0,7 %	8,0 %	0,8 %	14,0 %	1,7 %	28,0 %	3,1 %	47,0 %	5,3 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	8,0 %	0,6 %	9,5 %	0,5 %	12,0 %	0,6 %	22,5 %	1,1 %	43,5 %	2,2 %	73,5 %	0,6 %
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	11,0 %	0,6 %	12,0 %	0,5 %	15,0 %	0,6 %	28,0 %	1,1 %	54,5 %	0,6 %	76,5 %	0,6 %
Più di 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	14,0 %	0,6 %	14,5 %	0,5 %	18,0 %	0,6 %	33,5 %	0,6 %	57,5 %	0,6 %	79,5 %	0,6 %

4. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito		0		1		2		3		4		5 e 6	
Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
fino a 5	$\min[b_i \cdot dur_i; 1]$	–	2,8 %	–	3,4 %	–	4,6 %	–	7,9 %	–	15,8 %	–	26,7 %
Più di 5 e fino a 10	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 5); 1]$	14,0 %	1,6 %	17,0 %	1,9 %	23,0 %	2,3 %	39,5 %	4,7 %	79,0 %	8,8 %	100,0 %	0,0 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	22,0 %	1,6 %	26,5 %	1,5 %	34,5 %	1,6 %	63,0 %	3,2 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	30,0 %	1,6 %	34,0 %	1,5 %	42,5 %	1,6 %	79,0 %	3,2 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Più di 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	38,0 %	1,6 %	41,5 %	1,5 %	50,5 %	1,6 %	95,0 %	1,6 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %

5. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i
fino a 5	$b_i \cdot dur_i$	–	4,6 %
Più di 5 e fino a 10	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	23 %	2,5 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	35,5 %	1,8 %
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	44,5 %	0,5 %
Più di 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	47 %	0,5 %

6. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.

7. Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ equivalente alla formula seguente:

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

dove b_i viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i , come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
b_i	33 %	40 %	51 %	91 %	100 %	100 %	100 %

8. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ equivalente alla formula seguente:

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

dove b_i viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i , come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
b_i	12,5 %	13,4 %	16,6 %	19,7 %	82 %	100 %	100 %

9. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ del 100 %.”;

(5) è inserito il seguente articolo 178 bis:

“Articolo 178 bis

Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie

1. In deroga all’articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all’articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ conformemente all’articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018.

3. In deroga all’articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all’articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).

4. In deroga all’articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all’articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio $stress_i$ conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).”;

(6) l’articolo 180 è così modificato:

(a) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

“10. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS che soddisfano i criteri di cui all’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all’articolo 215.”;

(b) è inserito il seguente paragrafo 10 *bis*:

“10 *bis*. In deroga al paragrafo 10, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente al paragrafo 10 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio *stress* dello 0 % anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.”;

(7) gli articoli 254, 255 e 256 sono soppressi;

(8) l’articolo 257 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario, o se le imprese di assicurazione o di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, esse informano immediatamente l’autorità di vigilanza.

2. Quando gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono soddisfatti sotto qualsiasi profilo in ragione di negligenza od omissione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. “;

(b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. I fattori di rischio sono incrementati progressivamente ad ogni successiva violazione degli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

5. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non rispettano uno qualsiasi degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, in ragione di negligenza od omissione, le autorità di vigilanza valutano se tale inadempienza debba essere considerata uno scostamento significativo dal sistema di governance dell’impresa di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.”.

Articolo 2

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.6.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER